



COMUNE DI REFRONTOLO

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria all'ipotesi di accordo per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. sottoscritto in data 13.12.2018 (Art. 40, comma 3 sexies. D.Lgs n. 165/2001 e Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012)

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del contratto integrativo utilizzando la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012; ne attesta inoltre la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; contiene infine altre informazioni ritenute utili.

In data 13/12/2018 le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale del comparto hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Refrontolo per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

A norma del comma 3 del citato articolo la disciplina ivi prevista in materia di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, come evidenziati nella scheda seguente:

Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Ipotesi di contratto del 13.12.2018
Periodo temporale di vigenza	dal 19.04.2016 fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato



Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica: Presidente: Segretario Comunale – dott. Rosario Cammilleri Componente: Funzionario amm.vo contabile - dott.ssa Tomasi Angela</p> <p>Componenti RSU: Armelin Andrea</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, D.I.C.C.A.P.</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie della pre-intesa: CISL-FP, UIL-FPL</p>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Revisore dei Conti.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgs. 150/2009? I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 del D.Lgs. 150/2009). Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato, per il 2018, con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 2 del 16.01.2018.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 33/2013? Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2018/2020 è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 28.03.2018.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009? Articolo abrogato dal D. Lgs 33/2013; vige ora l'art. 11 del D.lgs. 33/2013. Sì per quanto di competenza.</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. 150/2009). L' Organismo di Valutazione verifica la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PEG).</p>
Eventuali osservazioni		=====



Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

L'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", disponendo quanto segue:

Comma 1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

Comma 2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

Comma 3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse*



amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Comma 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento formatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Comma 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Trattasi di risorse a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 68, comma 2, lettera g) del CCNL 21/05/2018. Gli incentivi sono destinati solo ai componenti il gruppo di lavoro, individuato a monte dal responsabile del servizio o dal responsabile unico del provvedimento, tenendo presente le attività realmente svolte, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista, i tempi di realizzazione rispetto a quelli previsti. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2018, le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano non solo le procedure per la realizzazione di opere e lavori ma anche quelle per l'acquisizione di servizi e forniture.

C) Effetti abrogativi impliciti

Il regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al precedente regolamento (per interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).



D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Trattasi di previsione di legge che consente espressamente la ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo di ciascun lavoro, servizio e fornitura posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di: programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il fondo viene ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate al comma nonché tra i loro collaboratori.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

L'accordo illustrato dà attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Con la sottoscrizione del contratto, conformemente alla norma, si intendono incentivare e valorizzare le attività tecniche prestate dal proprio personale interno nonché realizzare economie di spesa mediante riduzione del ricorso a professionisti esterni.

Refrontolo, 14.12.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
dott.ssa Angela Tomasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tomasi', written over the printed name.



B. RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le risorse destinate all'incentivazione delle attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 confluiscono nel fondo destinato ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera c) del CCNL 21.05.2018, derivando le stesse da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale. Trattasi di risorse variabili non computabili nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75. L'ammontare annuale destinato per tale finalità viene determinato in relazione alle attività realizzate.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo.

Gli oneri afferenti al fondo di cui trattasi, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi.

Pieve di Soligo, 14.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

dott. Fabio Ferracin

Handwritten signature of Fabio Ferracin in black ink.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

dott.ssa Tomasi Angela

Handwritten signature of Angela Tomasi in black ink.